

fino all'ultimo popolano; la voce del dovere, in questa schiatta non meno imperiosa che quella del diritto; la serietà apporata nell'esercizio di tutte le funzioni sociali dalle ime alle somme e dalle somme alle più umili; lo spirito di sacrificio senza romore, e il valor militare spinto all'eroismo senza iattanza, sono un tal fascio di virtù civili, o signori, che non in forza di sognate egemonie, ma per solo effetto di pressione atmosferica, bene ed equamente diffuse per tutte le arterie della Penisola, io per me credo e crederò sempre doversi tenere fra le migliori e più sicure malleverie della salute d'Italia.

Finisco adunque col dichiarare che io voterò ben volentieri anche questa legge d'imposta che ora ci si propone, come tutte le altre che seguiranno; ma non posso a meno di concludere, come già faceva in una solenne occasione l'onorevole Bon-Compagni, che egli è omai tempo che tutte le disposizioni del nostro patto fondamentale divengano una verità dalle falde delle Alpi fino all'ultima Sicilia; e non solo si vengano attuando quegli articoli che facciano più o meno comodo a chi governa, ma tutti quanti.

PEPOLI GIOACHINO. Confesso il vero, che non mi aspettava, in occasione della discussione relativa ai beni di manomorta, di udire così gravi censure contro l'operato dei commissari dell'Umbria e delle Marche.

Quanto a me, sono pronto, allorchè verrà il momento, di rispondere de' miei atti. Credo che essi non furono nè inconsulti, nè male preparati, come piacque all'onorevole Ricci di affermare. Credo che quegli atti erano richiesti dall'opinione pubblica, e che non hanno gettato alcun perturbamento economico in quelle provincie. Ma, ripeto, non voglio abusare della pazienza della Camera, perchè non parmi che questo sia il luogo di tale discussione. Mi riservo, quando tale discussione avrà luogo, di rispondere all'onorevole deputato Ricci, protestando intanto contro asserzioni, le quali, ripeto, non credo nè esatte, nè giustificate.

PRESIDENTE. Non essendovi più oratori iscritti per la discussione generale. . . .

DUCHOQUÉ, regio commissario. Domando di parlare.

Tutto quanto ha detto l'onorevole deputato Ricci pare a me che non abbia nessuna relazione colla legge che il Governo ha proposto al Parlamento.

Se bene ho inteso, colla sua orazione ha voluto principalmente dimostrare che i comuni e le provincie delle Marche e dell'Umbria sono in condizioni difficili ed hanno ricevuto gravi perturbazioni per fatto del Governo. Questo io non so, ed anzi non credo. Già uno degli onorevoli commissari, che ha rappresentato il Governo in una di quelle provincie, ha protestato per conto suo; io non ho mandato di protestare, ma mi basta di constatare che l'asserto non ha niente che fare col progetto attuale, e se un rapporto qualunque tra le parole dell'onorevole Ricci e il progetto di legge io posso mai trovare, è solamente in questo che, essendo i comuni e le provincie una associazione quasi naturale, la legge non dee tassare questi enti, quasi fossero di sua assoluta creazione.

Signori, rendiamoci ben conto dell'essenza della legge che si è proposta. Con essa s'impone una tassa di ammortizzazione sui beni che raramente si trasferiscono per atti *inter vivos*, e mai si trasmettono per successione. Sono o no i comuni e le provincie corpi indefettibili per modo che i beni da essi posseduti raramente si trasferiscono, e mai si trasmettono? Questa è la quistione che è prima accennata che risolta. Niuno negherà che la personalità giuridica per possedere viene anco ai comuni ed alle provincie dalla legge;

quindi niun dubbio che la legge possa stabilire per condizione del possesso una tassa o diritto d'ammortizzazione.

Sentendo che altra opposizione non si fa in genere al progetto di legge, io non abuserò del tempo prezioso della Camera e attenderò la discussione degli articoli per dare quegli schiarimenti che saranno richiesti.

PRESIDENTE. Se niuno domanda la parola sulla discussione generale, si passerà alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. . . . »

ROVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sul primo articolo?

ROVERA. Sì.

PRESIDENTE. Ne darò dapprima lettura:

« Art. 1. Le provincie, i comuni, i consorzi e tutti gl'istituti, corpi, enti morali o associazioni che posseggono beni non soggetti a trasferimenti per causa di morte, pagheranno, a cominciare dal 1° gennaio 1862, un'annua tassa corrispondente ad una parte aliquota dell'entrata che ritraggono o potrebbero ritrarre da beni immobili, da capitali, da rendite fondiarie, da qualunque altra rendita, nessuna eccettuata, e in generale da tutti quei valori fruttiferi che si computano per le tasse di registro nelle trasmissioni per causa di morte. »

A questo articolo il deputato Tonello propone un emendamento, il quale consisterebbe nella soppressione delle parole: « che posseggono beni non soggetti a trasferimenti per causa di morte. »

La Commissione aderisce?

DI CAVOUR, relatore. Sarebbe bene che l'onorevole proponente sviluppasse la sua proposta; intanto la Commissione delibererà.

PRESIDENTE. Credeva che il proponente fosse colla Commissione d'accordo.

La parola spetta anzitutto al deputato Rovera.

ROVERA. La redazione di questo articolo non mi soddisfa, perchè non so conciliare le parole: *qualunque altra rendita, nessuna eccettuata*, con quelle che seguono: *e in generale di tutti i valori fruttiferi*.

Onde evitare questioni nell'applicazione della legge, io desidero che queste parole siano meglio chiarite; prego quindi il regio commissario e la Commissione di volermi dire se intendono che siano sottoposte a tassa:

1° Le rendite sul debito pubblico;

2° Le rendite sulle acque;

3° I dazi di consumo;

4° Le rendite che i comuni ricavano dalla privativa sul peso pubblico e sulle piazze.

DUCHOQUÉ, commissario regio. L'onorevole proponente fa un dubbio sull'intelligenza delle parole colle quali in questo primo articolo si caratterizza il subbietto tassabile, e concreta il suo dubbio domandando se la legge intende di colpire (egli mi correggerà quando non sia esatto) le rendite pubbliche, i dazi di consumo, i dazi di peso pubblico, la privativa sulle acque. Quanto ai dazi di consumo ed a quelli di peso pubblico, dico francamente che questi proventi non sono una rendita patrimoniale del corpo morale, non sono una rendita che deriva da valori fruttiferi, quindi non sono colpiti da questa legge. I dazi, tanto di consumo, quanto sul peso pubblico, sono tributi, e certamente ripugna che lo Stato metta un tributo sui tributi. Quanto alle rendite pubbliche, rispondo che sì, il progetto ha inteso di colpirle.

Signori, ora, e finchè altronde non me ne appaia la necessità, non tratterò la Camera a giustificare in questa parte